

## **STATUTO**

### **ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

**MODENA VOLTA PAGINA**, di seguito anche "l'Associazione", è un'associazione di diritto civile, ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod. Civ., senza scopo di lucro, con sede sociale in Modena, viale Verdi 51, che ha per oggetto statutario la realizzazione di un laboratorio permanente di idee e proposte per il governo della città di Modena.

Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio comunale di Modena, deliberato dall'Assemblea, non comporta modifica statutaria.

### **ART. 2 – PRINCIPI E VALORI**

L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi costituzionali dell'antifascismo, dell'uguaglianza sostanziale, dell'universalità dei diritti sociali e civili, della finalità sociale dell'attività economica pubblica e privata, della solidarietà, della parità di genere, della laicità nel governo della cosa pubblica.

### **ART. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI**

Modena Volta Pagina persegue i seguenti scopi:

- riaffermare i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana come guida e orientamento per qualsiasi azione politica e amministrativa, rifacendosi altresì ai principi regolatori dello Statuto della Città di Modena;
- aggregare le conoscenze di cittadini/e e residenti per proporre un modello di amministrazione della città che risponda alle loro esigenze;
- curare, attraverso l'impegno e la condivisione della conoscenza, proposte per politiche amministrative che partendo dal basso risultino il frutto di una reale partecipazione;
- raccogliere contributi e proposte per la soluzione di problemi della città;
- sensibilizzare e stimolare la partecipazione attiva su tutti i temi che attengono alla vita e al governo della comunità cittadina, quali, a titolo esemplificativo: i diritti sociali e le politiche del lavoro, gestione e tutela del territorio, salute, welfare, legalità, cultura, mobilità sostenibile, servizi pubblici locali.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione potrà:

- organizzare assemblee pubbliche, conferenze, convegni, corsi di formazione, gruppi di studio e ogni altro genere di eventi, anche finalizzati alla raccolta fondi;
- promuovere o aderire a campagne di sensibilizzazione, petizioni, raccolta firme, proposte di legge di iniziativa popolare, referendum;
- attivare percorsi di partecipazione civica secondo l'ordinamento dell'amministrazione comunale;
- promuovere o aderire ad iniziative legislative e normative a qualsiasi livello;
- promuovere o sostenere liste o candidature in occasione di elezioni amministrative.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime non rivolte al pubblico e purché finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale) ritenute dall'Assemblea utili per il conseguimento degli scopi associativi.

Tutte le attività sono svolte con l'apporto prevalente di volontari/e, che operano gratuitamente a favore dell'associazione per il perseguimento degli scopi statutari.

#### **ART. 4 – SOCI**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, senza distinzione di genere, etnia, cittadinanza, religione, appartenenza a partiti politici, che siano interessate al perseguimento degli scopi sociali, e ne facciano domanda dichiarando di condividerne lo statuto.

L'ammissione a socio/a è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda scritta del richiedente, rivolta al/la presidente.

Contro il rigetto della domanda di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Comitato di Garanzia, che provvederà alla prima adunanza successiva.

Tutti i/le soci/e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura deliberata dall'Assemblea. La quota associativa non è trasmissibile né per atto fra vivi né *mortis causa*, e non è soggetta a rivalutazione, né a restituzione in caso di recesso o esclusione.

Tutti/e i/le soci/e sono tenuti/e a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Comitato di Garanzia potrà applicare, con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni:

richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione. Contro le sanzioni è ammesso ricorso scritto all'Assemblea, che provvederà alla prima adunanza successiva.

Tutti/e i/le soci/e hanno uguale diritto di partecipazione, parola e voto in Assemblea, diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione degli organi associativi, diritto di partecipazione a tutte le attività dell'associazione.

### **ART. 5 – ORGANI ASSOCIATIVI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- Il Comitato Esecutivo
- Il/la presidente e il/la vice presidente
- Il/la tesoriere/a
- Il Comitato di Garanzia

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito. Ai/alle soci/e compete solo il rimborso delle spese autorizzate dal Comitato Esecutivo e documentate.

Eventuali cariche, elettive o per nomina, in enti pubblici o loro Enti partecipati, sono incompatibili con le cariche associative.

### **ART. 6 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo, di discussione e confronto dell'associazione. Ne fanno parte tutti i/le soci/e, ognuno dei/delle quali ha diritto a un voto. È presieduta da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea. Il/la presidente dell'Assemblea nomina un/a segretario/a verbalizzante.

L'Assemblea è convocata a cura del/la presidente dell'Associazione almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta sia necessaria o sia richiesta dal Comitato esecutivo o da almeno un quinto degli associati.

L'ordine del giorno è definito dal Comitato Esecutivo e comprende i punti eventualmente richiesti da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ordinaria elegge il Comitato Esecutivo, il/la presidente, il/la vice presidente, il/la tesoriere/a e il Comitato di Garanzia. Delibera sulla proposta di bilancio consuntivo, sui regolamenti interni, sul Codice Etico e su ogni altra proposta all'ordine del giorno. Determina l'importo della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei/delle soci/e e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni proposta relativa all'impegno dell'associazione in occasione di elezioni politiche o amministrative, ivi comprese, la promozione di una lista elettorale o di singole candidature, il sostegno a liste o candidature promosse da altri soggetti, eventuali alleanze o apparentamenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto dal successivo art. 12. La convocazione avviene con avviso individuale da inviare ai/alle soci/e per lettera o e-mail almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. In assenza di questa modalità sono comunque valide le riunioni dell'Assemblea a cui siano presenti tutti gli associati.

Non è ammessa la partecipazione per delega.

### **ART. 7 – COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo viene eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 soci/e, nel rispetto del principio di parità di genere. Ne fanno parte di diritto il/la presidente, il/la vice presidente e il/la tesoriere/a.

Compiti del Comitato Esecutivo sono:

- attuare gli indirizzi e dare applicazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre gli atti necessari alle attività associative;
- formulare proposte all'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea la proposta di bilancio consuntivo predisposta dal tesoriere.

Il Comitato Esecutivo può assegnare ai/alle propri/e componenti incarichi specifici o il coordinamento di singoli settori di interesse dell'Associazione, ferma restando la responsabilità collegiale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal/la presidente o dalla maggioranza dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti e delibera a maggioranza dei/le presenti.

### **ART. 8 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il/la presidente è rappresentante legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal/la vice presidente.

Presidente e vice presidente sono eletti/e dall'Assemblea, fanno parte di diritto del Comitato esecutivo e restano in carica un anno. L'incarico di presidente non è rinnovabile per un secondo mandato consecutivo.

Il/la presidente:

- convoca l'Assemblea e il Comitato Esecutivo;
- sottoscrive contratti, altri atti privati e atti amministrativi in rappresentanza dell'Associazione previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

### **ART. 9 – TESORIERE**

Il/la Tesoriere/a è il/la responsabile contabile e amministrativo/a dell'Associazione.

Provvede agli incassi e alle spese dell'Associazione.

Tiene le scritture contabili, se obbligatorie, e cura la redazione del bilancio consuntivo che sottopone all'Assemblea previa approvazione del Comitato Esecutivo.

Provvede all'apertura e chiusura dei correnti bancari e alla loro gestione, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

La gestione di eventuali operazioni a debito deve essere autorizzata dall'Assemblea.

### **ART. 10 – COMITATO DI GARANZIA**

Il Comitato di Garanzia è composto da tre soci/e eletti/e dall'Assemblea.

È compito del Comitato di Garanzia:

- garantire il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- assicurare il rispetto dei diritti degli/delle associati/e;
- verificare la corretta applicazione e il rispetto dei regolamenti e del Codice Etico;
- applicare le sanzioni di cui all'art.4;
- deliberare sugli appelli verso il rigetto di ammissione a socio/a.

### **ART. 11 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
- sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci/e;
- ricavi da attività strumentali di carattere commerciale e produttivo;
- rendite da beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio dell'associazione.

### **ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO ANNUALE**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio, il/la tesoriere/a redige il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea previa parere favorevole del Comitato Esecutivo.

Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

### **ART. 13 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione e dovrà essere reinvestito per attività afferenti l'oggetto sociale e/o di pubblica utilità.

### **ART. 14 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente nel rispetto della normativa vigente in materia.